

Nota tecnica sulla relazione dell'Assessore Bianchi alla clausola valutativa della l.r. 14/2015 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari" (oggetto assembleare 5649/2017)

A cura del Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari

La presente nota, indirizzata ai componenti della Commissione assembleare V, evidenzia alcuni aspetti tecnici che caratterizzano la relazione dell'Assessore Bianchi, che si allega. La nota non costituisce una sintesi della relazione.

Cosa prevede la clausola valutativa

La l.r. 24/2015 contiene all'art. 31 una clausola valutativa. La clausola individua due diverse scadenze nella rendicontazione:

- una relazione triennale (prevista dal comma 1) che fornisca informazioni sull'attuazione della legge circa le attività svolte, i soggetti coinvolti, i tirocini attivati previsti dalla l.r. 17/2005, i risultati raggiunti rispetto all'inserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale
- una relazione intermedia (prevista dal comma 2) relativa alla prima fase attuativa della legge.

Di seguito, un'analisi degli aspetti tecnici che caratterizzano la relazione di Giunta prevista dal comma 2.

1. Analisi degli aspetti tecnici della relazione presentata dall'Assessore

1.1 Procedura di consegna della relazione

La legge è stata approvata a luglio 2015. La Giunta presenta la relazione intermedia trascorsi più di due anni dall'entrata in vigore della legge, con alcuni mesi di ritardo.

1.2 Analisi della struttura e dei contenuti della relazione

L'oggetto 5649 è composto dalla relazione alla clausola valutativa e da un allegato che contiene dati di contesto e di attuazione della legge stessa. La relazione presenta il quadro dell'attuazione della l.r. 14/2005 ma la struttura della relazione stessa non segue i quesiti della clausola: il testo rimanda infatti ai dati presentati nelle tabelle dell'allegato, di conseguenza per la lettura e la comprensione dei contenuti è necessario far riferimento a entrambi i documenti.

La relazione inquadra il contesto di riferimento e descrive la fase attuativa successiva all'approvazione della legge, nella quale *"l'Amministrazione regionale ha proceduto a costruire le condizioni istituzionali, tecniche e operative perché alla legge stessa fosse data attuazione"*. La relazione dà quindi conto delle attività realizzate e degli atti amministrativi approvati in seguito all'approvazione della legge sino al 31/07/2017.

Nella prima parte la relazione descrive il mercato del lavoro e l'ambito socio economico di riferimento attraverso la presentazione di dati in serie storica relativi all'occupazione e alle condizioni di povertà presenti nel territorio regionale.

La legge ha infatti l'obiettivo di sostenere l'inserimento lavorativo delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, persone caratterizzate dalla compresenza di problematiche legate all'ambito lavorativo, sociale e sanitario, attraverso la programmazione e gestione integrata dei servizi del lavoro, sociali e sanitari. Come si legge in relazione, *"il lavoro è la prima fonte di autonomia economica, rinforza l'identità e l'autostima il senso di appartenenza ad una comunità"* e *"al mondo sociale e sanitario il lavoro interessa anche quando non diventa fonte di sostegno economico perché è un utile strumento di inclusione in quanto veicola regole, produce stimoli, è fonte di relazioni interpersonali"*.

Le tabelle 11 e 12 riportate in allegato presentano **la tipologia di interventi ammissibili a finanziamento e la ripartizione delle risorse assegnate per la prima annualità** (Fondo Sociale Europeo, compartecipazione dei Comuni, Fondo Sanitario regionale, Fondo Sociale Locale). Per il primo anno di attuazione, le risorse disponibili ammontano a 22.591.245 euro, di cui 20.000.000 euro (pari all'88,5%) è rappresentato da risorse FSE. La ripartizione per Distretto e tipologia di intervento è contenuta nelle tabelle 13, 14a e 14b.

Gli interventi sono realizzati da soggetti attuatori selezionati attraverso un apposito Avviso pubblico. In ogni Distretto interviene un soggetto attuatore composito. I soggetti sono riportati nelle tabelle 15, 16 e 17 dell'allegato.

A seguire, la relazione riporta l'approvazione dei seguenti atti amministrativi, necessari per dare attuazione alla legge:

- lo strumento per la valutazione della condizione di fragilità e vulnerabilità delle persone da parte dell'equipe multiprofessionale (come previsto dall'art.2 comma 2 della legge), approvato con DGR 191/2016, è individuato nel "Profilo di fragilità". Questo strumento deve verificare la sussistenza delle condizioni per l'accesso al percorso e individuare il sostegno necessario, in modo da rendere possibile l'avvicinamento al lavoro, riconoscendo che la condizione di fragilità *"non definisce una nuova categoria di utenti ma una situazione temporanea che può essere superata"*
- la definizione dell'ambito territoriale di riferimento dei Centri per l'impiego (art.7 della legge) è stata realizzata con DGR 1230/2016, facendo coincidere territorialmente l'ambito di attività dei Centri per l'impiego con i Distretti socio sanitari
- l'approvazione delle linee di programmazione regionale integrata e dei Piani integrati territoriali, in attuazione degli art. 3 e 4 della legge, è avvenuta con le DGR 1229/2016 e DGR 1803/2016. Nelle linee di programmazione si definiscono le priorità d'intervento, le risorse FSE disponibili (20.000.000 euro per la prima annualità) e i criteri per la ripartizione territoriale, le azioni che definiscono gli interventi ammissibili a finanziamento, i criteri per individuare gli operatori che compongono le equipe multiprofessionali. I Piani integrati, approvati in ciascun ambito distrettuale, individuano obiettivi, priorità, le misure da realizzare fra quelle previste dalle linee di

programmazione, la quota di risorse per ciascuna tipologia di intervento. Alla luce del primo anno di attuazione della legge, la relazione precisa che è stato previsto che la programmazione avesse durata annuale e non triennale come previsto dalla legge

- l'accreditamento dei soggetti che possono erogare servizi al lavoro e specificamente la prestazione rivolta agli utenti fragili e vulnerabili (DGR 1959/2016)
- il finanziamento delle operazioni, pari a 38, una per ogni Distretto (DGR 297/2017).

Infine, la relazione dà conto della realizzazione dei corsi di formazione dedicati agli operatori, dello sviluppo dei sistemi informativi (con la predisposizione degli strumenti on line necessari per l'attuazione della legge e collocati nel portale "Lavoro per te" dell'Agenzia regionale per il lavoro), **della definizione delle procedure organizzative e la progettazione del dispositivo di monitoraggio.**

In particolare, circa la definizione del dispositivo di monitoraggio, la relazione spiega che esso permette:

- **il monitoraggio delle attività realizzate per le persone**, dalla fase di accesso ai servizi alla presa in carico, alla definizione e attuazione dei programmi personalizzati, all'efficacia occupazionale con l'inserimento lavorativo-occupazionale delle persone. Le analisi sono effettuate per Distretto e raggruppate a livello regionale, svolte in termini di flusso e di stock
- **il monitoraggio degli aspetti tecnico-operativi-organizzativi e professionali** delle diverse fasi del processo di erogazione dei servizi. Per ciascuna fase vengono presi in considerazione gli aspetti qualitativi ritenuti più rilevanti.

In chiusura, la relazione riporta informazioni circa il trattamento della Privacy.

2. Considerazioni conclusive

La relazione rappresenta uno step informativo intermedio, in vista della relazione triennale attesa per l'anno prossimo. Pur non essendoci nella relazione un apposito capitolo dedicato alle conclusioni, dalla lettura complessiva del testo emergono comunque spunti interessanti in ottica valutativa, fra i quali si segnala quanto indicato dalla Giunta circa l'azione di monitoraggio che accompagna l'attuazione della legge, con l'obiettivo di rilevare aspetti sia qualitativi che quantitativi: *"Il monitoraggio consentirà di rilevare i risultati conseguiti dall'attuazione della legge, con riferimento all'esito lavorativo a seguito di tipologie di azioni diverse (sociali, sanitarie, del lavoro), consentendo di individuare quali sono le combinazioni tra azioni che massimizzano i risultati per le persone, quali sono le modalità più virtuose, quali le risorse utilizzate con maggior efficacia"*.

Per la prossima relazione, avvalersi di questo sistema di monitoraggio permetterà di disporre di maggiori informazioni utili per valutare i risultati degli interventi previsti dalla legge. La futura relazione potrà quindi contenere informazioni anche in risposta ai quesiti c) e d) della clausola: la lettera c) chiede conto dei tirocini attivati ai sensi dell'art.25 comma 1 lettera d) della l.r. 17/2005 mentre la lettera d) è dedicata ai risultati raggiunti rispetto all'inserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale.

Inoltre, al fine della valutazione degli interventi, come si legge nel testo della relazione, la Giunta afferma che *"la legge si pone obiettivi forti e di non facile attuazione"*, unitamente alla necessità di considerare la connessione con l'attuazione della misura di Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA), finanziata con risorse nazionali e all'approvazione da parte della Regione del Reddito di Solidarietà (RES).

Infine, per quanto riguarda la “forma” della relazione, una strutturazione con suddivisione in capitoli che richiama direttamente i quesiti della clausola potrà sicuramente agevolarne la lettura.